

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2911-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

alla Presidenza il 30 dicembre 1965

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955

Presentata alla Presidenza il 20 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna effettuato a Roma il 4 maggio 1965 ha un valore essenzialmente integrativo a favore delle Istituzioni scolastiche italiane di Madrid, di cui all'Accordo Culturale firmato a Roma l'11 agosto 1955. Queste infatti si trovano da alcuni anni alle prese con il problema di recuperare la libera disponibilità di locali di proprietà demaniale tuttora occupati da inquilini che si avvalgono dei vantaggi loro concessi dalle leggi spagnole in vigore sulla proroga legale dei fitti. Tale

recupero è indispensabile per disporre di un maggiore numero di aule e consentirne una migliore sistemazione. L'indisponibilità di questi locali infatti costituisce un fattore determinante che impedisce l'afflusso di nuovi allievi obbligando al rigetto di numerosissime domande di iscrizione.

L'integrazione dell'articolo 3 prevista da tale Scambio di Note permetterà allo Stato italiano — equiparato così sotto l'aspetto giuridico allo Stato spagnolo — di rientrare nel libero possesso dei locali concessi in affitto av-

valendosi dello « stato di necessità » previsto dalla legislazione spagnola sugli affitti senza doverne fornire l'onere di prova (il che eviterebbe ogni procedimento giudiziario dilungantesi nel tempo per qualche anno).

Da parte spagnola si è già provveduto a ratificare tale Scambio di Note fin dallo scorso mese di dicembre e pertanto confida che la Camera dia la sua piena approvazione tanto

più che l'aggiunta dell'articolo 3 prevista dallo Scambio di Note è stata fatta nell'esclusivo interesse delle nostre scuole in Spagna senza d'altra parte comportare nuovi impegni ed oneri da parte italiana.

A nome della III Commissione, vi chiedo, pertanto, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge allegato.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955, reso esecutivo con legge 3 gennaio 1957, n. 8.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto stabilito nella clausola finale delle Note medesime.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.